



**TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all'udienza del 05/11/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 2344 del R.G. anno 2024

tra

Cicchiello Vincenzo nato a Napoli il 13/10/1953 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco, giusta procura depositata telematicamente

RICORRENTE

Contro

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio, giusta procura depositata telematicamente

RESISTENTE

Nonché

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, in persona del Presidente I.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Anna di Stefano in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Roberto Fantini in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 31/01/2024 il ricorrente conveniva in giudizio la Regione Campania esponendo:

- di essere stato dipendente della Giunta della Regione Campania dal 01/09/1986 al 31/10/2020 e di aver maturato una anzianità di servizio normativamente riconosciuta;
- che la retribuzione di ciascun dipendente, prescindendo dalle modifiche inerenti al trattamento economico tabellare di spettanza, era incrementata, di una somma “aggiuntiva” conseguente “alla retribuzione individuale di anzianità”.
- che con la promulgazione del D.lgs. n. 29 del 3/2/1993 doveva essere attuata, in sede di sottoscrizione dei CC.NN.LL. successivi, una elisione del meccanismo di progressione economica automatica riferita alla mera anzianità di servizio, introducendo un diverso criterio determinativo degli incrementi retributivi individuali;
- che infatti in virtù del CCNL del comparto Regione-Enti Locali aveva regolamentato



- il periodo 1/1/1994-31/12/1995, procedendo alla “sterilizzazione” dell'importo corrispondente agli aumenti periodici di anzianità, il quale doveva costituire, con riferimento a quanto maturato al 31/12/1992, la “retribuzione individuale di anzianità”;
- che la Regione Campania non aveva corrisposto la RIA nella misura di spettanza;
 - che con ricorso depositato il 07/12/2020 l'istante aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 17.957,66;
 - che con sentenza n°6083/21 del 02/11/2021 era accolta con liquidazione delle differenze paga dalla immissione in ruolo alla data del pensionamento;
 - che nel luglio 2022 la datrice di lavoro aveva adempiuto alla pronuncia suddetta corrispondendo € 17.957,66 per sorta ed € 5.463,43 per interessi ed operando ritenute previdenziali per € 2.195,66;
 - che tuttavia sulle somme riscosse dal ricorrente, non risultavano versati i contributi previdenziali;
 - che pertanto aveva diritto al risarcimento del danno subito, definibile, dalla data di messa in quiescenza, tenendo conto della aspettativa di vita ISTAT e l'età di 81,9 anni, per € 40,02 x 13 mens. x 13 anni = € 6.762,95;
 - di avere, inoltre, diritto alla restituzione della somma di € 2.195,66, in quanto indebitamente trattenuta;
 - che detto indebito era conseguente al mancato versamento dei contributi e quindi ai sensi dell'art.19 della L.218/52 il diritto di ritenuta del datore di lavoro per i contributi previdenziali era limitato al solo caso di pagamento tempestivo della contribuzione a carico del dipendente, escludendosi la decurtazione della retribuzione dovuta, in ogni caso di pagamento parziale o ritardato dei contributi.

Tanto premesso e richiamate le di settore, chiedeva che questo Giudice volesse:

- *Condannare la Regione Campania al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 6.762,95 ed € 2.192,68 oltre interessi.*
- *In via residuale condannare la Regione Campania a costituire, in favore del ricorrente, presso l'INPS una rendita vitalizia avente effetto dal giorno in cui il ricorrente ha maturato il diritto al trattamento pensionistico, pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi con condanna, comunque, al pagamento della somma di € 2.195,66 oltre accessori.*
- *Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi con rimborso C.U., forfait 15%, CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari.*

La convenuta si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 9.04.2024 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo la violazione del contraddittorio in ragione del litisconsorzio necessario nei confronti dell'INPS e deducendo che le somme indicate nella sentenza n. 6083/2021 erano state versate, inclusi i contributi previdenziali (dati UniEmens), nonché, nella denegata ipotesi di pronuncia sfavorevole, la facoltà di rivalersi della quota



contributiva gravante sul dipendente, oltre, che con lo speciale mezzo di autotutela previsto dalla L.n. 218 del 1952, art. 19.

Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:

“previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, rigettare il ricorso perché inammissibile e infondato.”

Disposta l’integrazione del contraddittorio, in data 27/05/2024 si costituiva in giudizio l’INPS con atto di intervento con cui resisteva alle opposte pretese eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali stante la non operatività del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 27, co. 2 del R.D.L. n. 636/1939 come novellato dall’art. 40 della L. 153/1969 e deducendo che il rapporto assicurativo previdenziale intercorreva tra l’INPS ed il datore di lavoro e che su quest’ultimo gravava il versamento dei contributi in forza del rapporto di lavoro e l’eventuale risarcimento del danno riconosciuto al ricorrente. Quanto alla costituzione di rendita vitalizia, l’INPS deduceva che non fosse stata fornita la prova certa dell’esistenza del rapporto, della sua durata e della misura della retribuzione corrisposta. Non risultava inoltre provato l’inadempimento contributivo e la conseguente perdita della pensione.

Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:

- *“condannare, nei limiti della prescrizione, il /i datore/i soccombente/i in solido al versamento dei contributi accertati come evasi, e non prescritti, oltre alle sanzioni previste per legge con vittoria di spese, competenze ed onorari.*
- *Dichiarare inoltre inammissibile il ricorso per le ulteriori domande giudiziali per carenza del requisito di legge della consumata prescrizione, ovvero infondato in fatto ed in diritto per carenza di allegazione e prova dei diritti reclamati.*
- *In ogni caso si chiede di accertare la legittimità della condotta dell’Istituto , cui non risulta pervenuta alcuna tempestiva denuncia di omissione contributiva.*
- *Con vittoria di spese di giudizio.”*

Alla udienza del 5.11.2025 questo Giudice pronunciava sentenza con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto alle parti presenti in udienza.

Preliminarmente va rilevato che, a seguito dell’istruttoria, in corso di giudizio è emerso l’avvenuto versamento e conseguente regolarizzazione dell’accredito contributivo da parte della Regione. Detta regolarizzazione ha comportato la ricostituzione della quota pensionistica spettante al ricorrente. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tanto in ordine alla domanda di risarcimento del danno, quanto alla richiesta di costituzione di rendita vitalizia.

Permane, invece, la domanda di restituzione delle somme asseritamente indebite trattenute a titolo di contributi previdenziali a carico del dipendente.



La domanda sul punto è infondata e va rigettata nei termini di seguito precisati.

La sentenza dichiarativa del diritto (sentenza n. 6083/2021) risulta emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti del ricorrente e ha quantificato le differenze spettanti per euro 17.957,66. Sul piano generale, la sentenza divenuta definitiva ha accertato il diritto ad un beneficio economico di natura retributiva sul quale grava l'obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi previdenziali.

La legge n. 379/1955 prevede che a partire dal 1° gennaio 1954, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è pari al 23 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 17,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto.

In particolare, parte ricorrente fonda la propria pretesa sull'applicazione della disciplina prevista dalla l. 218/1952 (*Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti*), specificatamente chiede l'applicazione dell'art. 19 che prevede “*Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore qualunque patto in contrario è nullo.*”

Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”, e del successivo art. 23 che stabilisce: “*Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori*” sostenendo che, trattandosi di versamento di contribuzione avvenuta solo a seguito della pronuncia giurisdizionale, quindi tardivo, il datore di lavoro ne sarebbe integralmente responsabile, anche per la quota normalmente a carico del lavoratore, non essendo quest'ultimo tenuto a sostenere oneri previdenziali relativi a periodi in cui i contributi non sono stati versati nei termini di legge.

La tesi non è condivisibile.

La soluzione della questione giuridica è riassumibile nella domanda se esista un regime differente tra assicurazione generale obbligatoria (AGO) e altre discipline previdenziali, nel caso di specie quella per il pubblico impiego.

La normativa invocata dal ricorrente si applica a tutti gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, ed infatti la legge 218/1952 prevede il “***Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti***”.

Per i dipendenti degli enti locali il paradigma normativo di riferimento è la l. 379/1955. La presenza di una disciplina speciale per il settore degli enti locali è ostativa alla diretta applicazione degli artt. 19 e 23 della l. 218/1952 che disciplinano la responsabilità del datore



di lavoro per omissioni o ritardi contributivi nell'ambito dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e che pongono a carico del datore di lavoro, in caso di mancato pagamento dei contributi nei termini di legge, anche la quota a carico del lavoratore con esclusione della rivalsa dei confronti di quest'ultimo. La su menzionata legge trova applicazione **esclusivamente ai rapporti di lavoro dipendente del settore privato o, in taluni casi, a rapporti di lavoro pubblico gestito da enti privatizzati, circostanza del tutto esclusa per la Regione Campania che è un ente territoriale** dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e rientrante nel novero degli enti pubblici non economici. La Suprema Corte, infatti ha statuito *“Secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte, cui va data continuità in assenza di censure che già non abbiano ricevuto argomentata e persuasiva risposta, nel contesto normativo denunciato, il principio fissato dall'art. 23 l. 218/1952, avendo carattere generale nell'ordinamento previdenziale, per essere espressione del principio di buona fede e correttezza nell'attuazione del contratto di lavoro, deve trovare applicazione ad un rapporto lavorativo ormai del tutto provvisto di connotati privatistici: neppure essendo ravvisabile un contrasto tra siffatta interpretazione e l'art. 2115 c.c.”* (Cass. Civ. sez. lav. n. 18232/2015).

La questione che era sottoposta al vaglio della giurisprudenza di legittimità, unica rilevata in materia, atteneva al tardivo versamento dei contributi previdenziali in una ipotesi di illecita interposizione di manodopera che coinvolgeva Rete Ferroviaria Italiana quando era ente "Ferrovie dello Stato": si trattava infatti di *illiceità dell'appalto ai sensi dell'art. 11. 1369/1960 e la costituzione ex lege di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'allora Ente Ferrovie dello Stato dal 5 febbraio 1988*. All'epoca Ente Ferrovie dello Stato trovava la sua disciplina nella legge 17 maggio 1985, n. 210: dagli artt 21 (applicazione contrattazione collettiva ed individuale) e 23 (tutela giurisdizionale devoluta alla magistratura ordinaria) si evince con chiarezza che si tratta di un rapporto di lavoro di diritto privato ormai soggetto alla assicurazione generale obbligatoria.

La Corte di cassazione applica dunque l'art 23 della l. 218/1952 perché, a seguito del processo di privatizzazione, il regime contributivo e pensionistico è divenuto quello proprio dell'AGO ovvero in ragione della circostanza che si tratta di un **rapporto lavorativo ormai del tutto provvisto di connotati privatistici**.

Tale argomentazione non sarebbe stata necessaria ove l'art 23 si applicasse anche per ogni sistema contributivo: ne deriva che l'opposta tesi, fatta proprio anche dalla Corte d'appello di Napoli (per come si dirà) contrasta con quanto statuito dal giudice di legittimità.

Nel caso di specie tale identità non sussiste per cui deve applicarsi la disciplina specifica della materia per come è dato argomentarsi proprio dalla predetta sentenza.

Parimenti depone in senso opposto la Sentenza n. 23071/21 della Corte di cassazione (citata



dall'istante nelle note per affermate il contrario): in quel caso era applicabile il principio fissato dall'art. 23 l. 218/1952 perché il rapporto di lavoro, pur alle dipendenze di una università, **era di diritto privato** per come si evince agevolmente dalla predetta sentenza che attiene ad una fattispecie di dichiarazione dell'*unitarietà del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, ...inizialmente sulla base di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980*, accertamento del diritto della ricorrente a percepire, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale ... il trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in relazione all'impegno orario indicato nei contratti individuali di lavoro e condanna dell'*Università al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva*. Orbene il rapporto di lavoro dedotto in quel giudizio era di natura privatistica, assoggettato alle regole dell'AGO per come palesemente trattandosi di **contratto di lettore di lingua straniera** per il quale l'art 28 del d.P.R. n. 382/1980 dispone: *...i rettori possono assumere per contratto di diritto privato, su motivata proposta della facoltà interessata, in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue, e anche al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera...*

Appare pacifico quindi che la disciplina di cui alla l. 218/1952 non possa trovare applicazione nell'ambito della fattispecie in esame, stante l'assenza di natura privatistica della Regione. Detta disciplina non può essere prevista neppure in via analogica poiché, la natura specifica della stessa, ne impone una stretta interpretazione per come si evince dalla già esaminata sentenza della Cassazione n. 18232/2015. Infatti, sulla scorta della normativa, il datore di lavoro diviene obbligato in proprio ed in via esclusiva dell'intero debito contributivo che viene trasferito in capo ad un unico soggetto. La ratio dell'istituto, qualificato dalla giurisprudenza come *“una vera e propria pena privata”* (Cass. Civ. sez. lav. 12708/2020) è quella di evitare che il lavoratore possa subire un ulteriore pregiudizio dal versamento tardivo dei contributi previdenziali ed è proprio per la peculiarità sanzionatoria che la normativa non può essere applicata analogicamente a soggetti che operino in un regime contributivo diverso. Il regime contributivo dei dipendenti pubblici previsto e regolato dalla l. 379/1955 che, pur avvicinandosi sotto taluni profili a quello del lavoro privato, resta caratterizzato da una disciplina speciale e ben distinta, che non può ritenersi derogata per come si ricava a contrario, come già detto, da Cass. 18232/2015. Ne consegue che risulta esclusa la possibilità per i dipendenti pubblici di opporsi alle trattenute previdenziali operate in occasione della regolarizzazione contributiva, trattandosi di oneri contributivi a carico del lavoratore, non essendo prevista, detta possibilità, dalla normativa di settore.

Questo Giudice conosce l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza 3550/2025 ma la stessa **appare contraria ai principi espressi dalla Corte di**



cassazione con la sentenza n. 18232/2015 che applica l'art 23 legge n. 218/1952 alla fattispecie perché si trattava di un rapporto di lavoro ormai privatistico (rectius assoggettato all'AGO), mentre qui non è tale.

Tutto ciò premesso le trattenute delle somme a titolo di contributi previdenziali operate dalla Regione Campania, conseguenti alla corresponsione delle differenze retributive accertate giudizialmente, devono ritenersi legittime. Né può sostenersi che l'ente pubblico debba farsi carico anche della quota contributiva a carico del lavoratore, non risultando ciò previsto né dalla normativa generale inerente ai lavoratori degli enti pubblici, né da specifiche disposizioni regolanti il pubblico impiego.

Le spese di lite sono compensate attesa la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) Rigetta la domanda afferente la restituzione dei contributi previdenziali a carico del lavoratore e trattenuto dalla Regione Campania;
- 2) Dichiara cessata la materia del contendere nel resto;
- 3) Spese compensate.

Napoli, lì 5.11.25

IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)

